

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1119 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2020

relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso in ambienti esterni del biocida Ficam D, conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 4968]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 settembre 2019 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza (*Health and Safety Executive*) del Regno Unito (nel seguito «l'autorità competente») ha adottato, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, una decisione che permette fino al 1° marzo 2020 la messa a disposizione sul mercato e l'uso in ambienti esterni del biocida Ficam D per la neutralizzazione dei nidi di calabrone asiatico (nel seguito «la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per proteggere gli animali e l'ambiente, in particolare le api mellifere e altri insetti utili. Il calabrone asiatico (*Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905) è incluso nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione ⁽³⁾, in quanto prove scientifiche dimostrano che questi insetti hanno un probabile effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Nello specifico, il calabrone asiatico rappresenta una minaccia per le api mellifere e altri insetti utili, di cui è predatore, e ne perturba il ruolo ecologico.
- (3) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ impone agli Stati membri di applicare senza indugio misure di eradicazione delle specie iscritte nell'elenco, rilevate nel rispettivo territorio, durante la fase iniziale dell'invasione.
- (4) Il Ficam D è un formulato in polvere contenente come principio attivo il bendiocarb, che è approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il Ficam D è stato autorizzato a norma della legislazione nazionale del Regno Unito in materia di biocidi e rappresenta uno degli elementi principali della risposta del Regno Unito al trattamento e alla neutralizzazione dei nidi di calabrone asiatico. L'autorizzazione del Ficam D a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 ne ha limitato l'uso ai soli ambienti interni, a causa delle potenziali preoccupazioni per l'ambiente dovute all'uso in ambienti esterni.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

- (5) Il 28 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto dall'autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata formulata in base alla preoccupazione che, successivamente al 1° marzo 2020, le api mellifere e altri insetti utili possano essere messi a rischio dal calabrone asiatico e tenendo conto del fatto che il Ficam D è fondamentale per contenere il pericolo rappresentato dal calabrone asiatico.
- (6) L'autorità competente ha cercato alternative al trattamento dei nidi di calabrone asiatico e al trattamento diretto dei nidi, per esempio tramite esche. Ci vorrà tuttavia ancora tempo per provare e analizzare le alternative al fine di confermarne la praticabilità e l'efficacia e individuare la migliore alternativa al Ficam D.
- (7) Secondo l'autorità competente le prime indagini sulle alternative dimostrano inoltre vantaggi nel trattamento dei nidi di calabrone asiatico con il Ficam D rispetto ad altre alternative. Il trattamento con il Ficam D non richiede applicazioni ripetute, il che evita che vengano liberate regine in grado di fondare nuovi nidi. Il trattamento non mette in agitazione i calabroni, aspetto importante soprattutto quando il trattamento avviene in zone abitate, e non richiede di impregnare il nido, come avviene con i prodotti liquidi, causandone la distruzione e rendendo difficile o impossibile l'esecuzione di importanti analisi di laboratorio, come l'analisi genetica per determinare la connessione tra nidi.
- (8) Poiché il mancato controllo del calabrone asiatico potrebbe mettere in pericolo le api mellifere e altri insetti utili e poiché tale pericolo non può essere contenuto in modo adeguato con altri mezzi, è opportuno consentire all'autorità competente di prorogare la misura a determinate condizioni.
- (9) Dato che la misura non è più in vigore dal 2 marzo 2020, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è autorizzato a prorogare il permesso alla messa a disposizione sul mercato e all'uso in ambienti esterni del biocida Ficam D fino alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica oppure fino al 3 settembre 2021, se anteriore, tranne che per l'Irlanda del Nord, per la quale può prorogare tale permesso fino al 3 settembre 2021, a condizione di garantire che il prodotto sia utilizzato solo da operatori certificati sotto la sua supervisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 2 marzo 2020.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
